



## *Ministero della Transizione ecologica*

Dipartimento per l'Energia e il Clima  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTA** la nota Enipower S.p.A. prot. n. AMDEL 53/2019 del 11 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 22500 del 14 ottobre 2019) con cui la Società Enipower S.p.A. (di seguito il Proponente) ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. istanza di autorizzazione alla modifica della Centrale termoelettrica di Ravenna (RA), mediante la sostituzione della turbina a gas esistente TG 501 da 395 MWt e 122 MWe con due turbine a gas di nuova generazione, di potenza termica complessiva pari a 325 MW e potenza elettrica complessiva pari a 130 MW;

**VISTA** la nota prot. n. AMDEL 56/2019 del 24 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 23681 del 25/10/19) con cui il Proponente ha integrato l'istanza trasmessa con nota ADMEL 53/2019, con le informazioni relative alle modalità di connessione dell'impianto, nella nuova configurazione, alla rete elettrica nazionale e alla rete nazionale dei gasdotti;

**CONSIDERATO** che, con le medesime note prot. n. AMDEL 53/2019 del 11 ottobre 2019 e prot. AMDEL 56/2019 del 24 ottobre 2019, il Proponente ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato le relative quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, la centrale esistente ha le seguenti caratteristiche:

- Si tratta di una centrale di cogenerazione situata all'interno del sito petrolchimico di Ravenna la quale assicura la fornitura di energia elettrica e vapore ai cicli produttivi delle società co-insediate nei vari assetti operativi.
- La connessione elettrica avviene sulla rete di distribuzione interna denominata (RIU) Enipower, identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 721, che a sua volta è collegata alla rete di trasmissione nazionale (RTN) tramite collegamento in alta tensione mediante una sottostazione elettrica.
- E' costituita da 2 sezioni, come segue:
  - Sezione 1, composta da:
    - una caldaia convenzionale a fuoco diretto denominata B-400, in fase di sostituzione (provvedimento di esclusione dalla VIA già intervenuto – riesame AIA in corso);
    - una turbina a gas denominata TG-501 accoppiata a un generatore elettrico, oggetto del presente intervento di sostituzione, di potenza termica pari a 395 MW e di potenza elettrica pari a 122.8 MW;
    - un generatore di vapore a recupero da 190 t/h di vapore ad alta pressione e 44 t/h a bassa pressione;
    - una turbina a vapore a condensazione e parziale contropressione da 65 MWe;



Sezione 2, composta da due gruppi di produzione in ciclo combinato CC1 e CC2, ciascuno composta da:

- una turbina a gas da 266 MWe;
  - un generatore di vapore a recupero da 280 t/h di vapore ad alta pressione, 44 t/h a media pressione e 32 t/h a bassa pressione;
  - una turbina a vapore a condensazione della potenza di 127 MWe, con estrazione di vapore a media pressione (18 barg) e bassa pressione (8 barg);
- La turbina a gas TG-501 ha un utilizzo limitato visto l'efficienza relativamente modesta, i tempi lunghi di avviamento e la taglia. Inoltre, TG-501 non ha prestazioni ambientali paragonabili alle turbine a gas di ultima generazione;

**CONSIDERATO** che il progetto di modifica proposto, illustrato nella documentazione tecnica allegata alle istanze prot. AMDEL 53/2019 del 11 ottobre 2019 e prot. AMDEL 56/2019 del 24 ottobre 2019, prevede:

- la sostituzione della turbina TG-501, del generatore di vapore a recupero e della turbina a vapore con due nuove sezioni alimentate a gas, costituite da due turbogeneratori, relativi sistemi ausiliari e opere accessorie, di potenza nominale di circa 65 MWe ognuno, progettati per assicurare un rapido avviamento e presa di carico;
- il collegamento dei nuovi gruppi alla rete elettrica nazionale per il tramite di una nuova sottostazione GIS a 132 kV e relative apparecchiature, da collegare alla RIU esistente, senza la necessità di effettuare opere di rete aggiuntive a carico della Rete elettrica nazionale;
- il collegamento dei nuovi gruppi alla rete nazionale dei gasdotti tramite il collegamento esistente.

**CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente, il progetto fa parte di una serie di interventi di ammodernamento che hanno l'obiettivo di ottimizzare l'assetto della centrale anche nell'ottica di poter contribuire alla stabilità di una rete elettrica nazionale alimentata sempre di più da generazione da fonti rinnovabili non programmabili, tra cui anche la sostituzione della caldaia a fuoco diretto B-400 con una nuova caldaia di taglia ottimizzata, denominata B-600, per la produzione di 200 t/h di vapore a media pressione;

**VISTA** la nota prot. n. 23837 del 28.10.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., alla modifica della configurazione della centrale termoelettrica di Ravenna (RA) mediante la sostituzione di una turbina a gas esistente TG-501 con due nuove turbine a gas naturale in ciclo semplice e opere accessorie;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale



costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, sotto il profilo ambientale:

- con nota prot. AMDEL n.52 del 07 ottobre 2019, acquisita al prot. 26686/DVA del 15 ottobre 2019, la società Enipower S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto “Centrale termoelettrica di Ravenna – Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG- Capacity Strategy Italia”;
- con nota prot m\_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000234 del 03.06.2021 il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, ha emanato, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii., Titoli I e III della Parte seconda, il decreto di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto subordinato al rispetto delle condizioni ambientali.

**VISTA** la nota prot. n. 17866 del 7 giugno 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, a valle del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto (DM n. 145 del 16 aprile 2021), ha comunicato il riavvio del procedimento fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 1° settembre 2021, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità “sincrona”, sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii:

- nota prot. n. 31302 del 21.11.2019 con cui la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato di non avere la competenza all'espressione del proprio parere trasmettendo, per opportuna conoscenza, alla Capitaneria di porto di Ravenna, l'istanza del proponente;
- nota prot. AMDEL 10/2020 del 16.01.2020 con cui il proponente ha comunicato, sulla base delle indicazioni dell'ENAC, l'esclusione del progetto dall'iter di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
- nota prot. n. 17116 del 14.06.2021 con cui la Direzione Centrale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato quanto già espresso nella nota prot. 31302 del 21.11.2019, ovvero la propria non competenza ad esprimersi nel procedimento;



- nota PEC acquisita al prot. MiSE n. 19835 del 24.06.2021 con cui il Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed economia sostenibile della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa della Regione Emilia Romagna ha chiesto al proponente l'integrazione della documentazione prodotta in merito ai punti previsti all'art. 17 della legge regionale n. 26/2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- nota prot. n. 20399 del 30.06.2021 con cui la Divisione X – Ispettorato territoriale Emilia Romagna della **Direzione Generale per le Attività Territoriali del MiSE** ha comunicato che *"dall'esame del progetto definitivo: 'Sostituzione TG-501 con nuove TG Capacity Strategy Italia' n° SPC. RA-IV-1909-ZA-E-90000 del 27/09/2019 presentato dalla Enipower S.p.A., non risulta l'evidenza di nuove condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterranee. Pertanto, la modifica della Centrale termoelettrica di Ravenna, non necessita di rilascio di Nulla Osta ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs n° 259/2003 da parte dello scrivente Ispettorato Territoriale"*;
- nota PEC del 6.07.2021, acquisita al prot. MiSE n. 21054 del 6.07.2021, con cui l'U.O Gestione Attuativa Aree Produttive e Portuali – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale del **Comune di Ravenna** ha chiesto al proponente l'integrazione della documentazione progettuale ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere in oggetto;
- nota prot. ADMEL/44/2021 del 9 luglio 2021 (acquisita al protocollo MiSE n.26985 in data 8 settembre 2021) con cui il **proponente** ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna la documentazione integrativa richiesta con nota del 24 giugno 2021 n. 19835;
- nota prot. 298942/RU del 11 agosto 2021 (acquisita al protocollo MiSE n. 26911 del 7 settembre 2021) con cui l'**Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli** ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto di alcune prescrizioni relative all'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio;
- nota PEC acquisita al prot. MiSE n. 23533 del 27.07.2021 con cui il Presidio della Sede di Ravenna – P.O. Sicurezza Territoriale, Protezione Civile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna della **Regione Emilia Romagna** ha espresso *"parere favorevole all'installazione delle suddette turbine in aree di potenziale allagamento, in quanto non sussistono rischi connessi all'impianto come risulta evidenziato dalla tavola specialistica del tirante idrico e dalla procedura di emergenza"*, nel rispetto di precisazioni;
- nota prot. PROD 15/2021 del 30.07.2021 con cui il **proponente** ha trasmesso al Comune di Ravenna la documentazione progettuale integrativa richiesta con nota del 6 luglio 2021;
- nota prot. M\_D AMI001 REG2021 0016234 del 6.08.2021 con cui il Comando 1^ Regione Aerea dell'**Aeronautica Militare** ha comunicato che *"l'intervento non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra"*;



- nota prot. n. 9671.09.08.2021 con cui il Comando Provinciale di Ravenna – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile del **Ministero dell’Interno** ha comunicato la conformità del progetto alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi, nel rispetto di prescrizioni;
- nota PEC acquisita al prot. MiSE n. 26148 del 31 agosto 2021 con cui l’U.O Gestione Attuativa Aree Produttive e Portuali – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale del **Comune di Ravenna** ha comunicato che *“le opere per le quali è stata attivata la procedura di Autorizzazione Unica in oggetto sono conformi alla strumentazione urbanistica comunale vigente. Si segnala inoltre che le opere di cui trattasi non interessano aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e non ricadono entro zone di tutela paesaggistica ed ambientale”* e ha contestualmente trasmesso copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 404 P.V., P.G. n. 175331/2021 di approvazione del progetto;
- nota PEC acquisita al prot. MiSE n. 26383 del 1 settembre 2021 con cui il Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità della **Regione Emilia Romagna** ha comunicato al Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile della Regione Emilia Romagna di poter concludere con il MiTE il procedimento di autorizzazione, nel rispetto di alcune condizioni;
- nota PEC del 6 settembre 2021 (protocollo MiSE n.26693) con cui il **proponente** ha comunicato che, trovandosi sotto il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del Codice Civile, della società ENI S.p.A. e quindi, per il tramite di quest’ultima, del Ministero dell’economia e delle finanze, non è tenuta al rispetto degli adempimenti in materia di antimafia di cui all’art. 83, comma 3, lettera b) del d.lgs. 159/2011;

**VISTA** la nota n. 27287 del 10 settembre 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., decorso il tempo limite fissato per l’espressione dei pareri di competenza, non essendosi verificate le condizioni per indire la Conferenza di servizi in simultanea, ha comunicato la conclusione favorevole della conferenza di servizi asincrona e ha proposto alla **Regione Emilia Romagna** l’adozione dell’intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (DGR);

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.1555 del 6/10/2021 con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto l’Intesa alla realizzazione del progetto, subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni;

**VISTA** la nota prot. n. AMDEL 63/2021 dell’8 ottobre 2021 (prot. ingresso MISE n. 30228 dell’11 ottobre 2021) con cui Enipower S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage* ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante la modifica della configurazione della centrale termoelettrica di*



*Ravenna (RA) mediante la sostituzione di una turbina a gas esistente TG-501 con due nuove turbine a gas naturale in ciclo semplice e opere accessorie, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”;*

**PRESO ATTO** che l’istanza presentata è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell’impianto (A.I.A.);

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La Enipower S.p.A., con sede legale in P.le Boldrini Mattei n. 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), codice fiscale e partita iva 12958270154 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della Centrale termoelettrica di Ravenna mediante la sostituzione della turbina a gas esistente, denominata TG-501, da 395 MWt e 122 MWe con due turbine a gas di nuova generazione, di potenza termica complessiva pari a 325 MW e potenza elettrica complessiva pari a 130 MW, in conformità al progetto di cui all’art. 2 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e delle condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate all’ art. 4.

### **Art. 2**

#### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Enipower S.p.A. con le istanze di cui alle note prot. n. AMDEL 53/2019 del 11 ottobre e prot. n. AMDEL 56/2019 del 24 ottobre 2019 e integrato con le modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Enipower S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii..
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Enipower S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le



infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Ravenna, nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio della nuova centrale, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

### **Art. 3 Programma dei lavori**

1. La Enipower S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna nonché al Comune di Ravenna, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. La Enipower S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato ovvero entro 24 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la Enipower S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

### **Art. 4 Prescrizioni**

1. La Enipower S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Enipower S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:





- a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. La Enipower S.p.A. è tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni del Ministero della Transizione ecologica – DG CRESS – emanate con decreto VIA n. 234 del 3 giugno 2021 e relativi allegati, come di seguito riportate**

**1. *Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 36 del 21 dicembre 2020:***

- i. il proponente dovrà presentare un piano di monitoraggio, da concordare con ARPA ER, finalizzato allo studio ad alta definizione temporale e spaziale, con metodi di screening, delle emissioni diffuse e fuggitive (polveri e COV), dalla fase *ante operam* alla fine del terzo anno di esercizio, atto a verificarne il contenimento;
- ii. l'avvio dei lavori e, in particolare, delle attività di scavo e movimentazione terre e di realizzazione delle fondazioni dei gruppi di produzione dovrà essere comunicato all'autorità preposta al monitoraggio delle acque nell'ambito del progetto di bonifica dell'area industriale, che dovrà essere tempestivamente informata di eventuali incidenti potenzialmente determinanti la diffusione di contaminanti nel sottosuolo;
- iii. ai fini della verifica dell'idoneità delle fondazioni dei gruppi in dismissione per i nuovi turbogas in progetto, e in caso contrario dell'individuazione di appropriate soluzioni progettuali, in sede di progettazione esecutiva è necessario che le indagini per la modellazione geologica e geotecnica siano integrate dalla verifica della suscettibilità alla liquefazione dei terreni di fondazione sotto falda e, se positiva, dall'esecuzione di studi di risposta sismica locale.

**2. *Parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. AOO-ISS-38484 del 23 dicembre 2019, così come meglio specificate con nota prot. AOO-ISS- 5199 del 21 febbraio 2020:***

- i. il proponente, secondo quanto indicato dall'ISS nella propria nota prot. AOO-ISS-38484 del 23/12/2019 dovrà presentare, d'intesa con la ASL locale, un monitoraggio sanitario secondo le Linee Guida previste dal decreto legislativo n.104 del 16 giugno 2017. Si rende necessaria, per esaminare le potenziali ricadute in termini di salute, una verifica degli indicatori sanitari nella fase *pre-operam*. Entro due anni dal termine dei lavori, il rispetto degli stessi indicatori sanitari analizzati deve essere verificato, includendo tutti gli indicatori che lo studio *Sentieri* ritiene potenzialmente associati alle emissioni delle centrali termoelettriche.



ii. secondo quanto indicato dall'ISS nella propria nota prot n. AOO-ISS- 5199 del 21/02/2020, deve essere effettuata un'indagine ecotossicologica, così come prevista dalle Linee Guida, nelle fasi di "scoping" e di "monitoring" per individuare possibili impatti negativi non attesi derivanti da una esposizione multipla a fattori di rischio, e in ultimo per prevenire un possibile trend sfavorevole e per adottare tempestivamente le opportune misure correttive. In particolare, nella fase di "scoping", dovranno essere acquisite le informazioni sui dati esistenti (dati ecotossicologici e sullo stato ecologico e chimico) negli ecosistemi, al fine di ottenere una analisi del contesto rappresentativo e di individuare gli elementi di attenzione del territorio interessato. Il profilo di salute ante operam deve riguardare l'insieme dei comuni interessati dall'opera. Non è sufficiente né indicativo fare riferimento ai dati provinciali.

**3. *Parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. DG-ABAP-4326-P del 9 febbraio 2021:***

i. in caso di rinvenimenti di carattere archeologico questi resteranno sottoposti a quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, relativo ai rinvenimenti fortuiti;

**b) Prescrizioni dell'Agazia delle Accise, Dogane e Monopoli**

1. concretizzandosi in una modifica impiantistica dell'officina elettrica, la realizzazione delle modifiche in questione deve essere preventivamente denunciata all'Ufficio delle dogane competente ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995. Sarà, pertanto, cura della Enipower S.p.A., codice ditta n. IT00RAE00101B, già titolare di licenza per l'esercizio di una centrale termoelettrica in assetto cogenerativo, presentare preventivamente all'Ufficio delle dogane di Ravenna una denuncia suppletiva di officina elettrica per l'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio.

**c) Prescrizioni del Presidio della Sede di Ravenna – P.O. Sicurezza Territoriale, Protezione Civile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna della Regione Emilia Romagna**

1. Tutti gli impianti tecnologici esterni devono garantire perfetta tenuta all'acqua. La realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

**d) Comando Provinciale di Ravenna – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno**



1. Per quanto riguarda il calcolo del carico di incendio e la conseguente definizione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture indicate in progetto (cabinati, muri, altro ...) dovrà essere presentata a questo Comando una richiesta di valutazione del progetto (di dettaglio) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011;
2. qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;
3. a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)), allegando le certificazioni di cui alla nota prot. n. 9671.09.08.2021;

**e) Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna**

1. La società proponente dovrà adottare tutte le misure idonee alla gestione della sicurezza idraulica di cui alla nota del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna richiamate al comma 3, lett. c) del presente articolo;
2. dovrà essere garantito nelle successive fasi progettuali e nell'esecuzione delle opere, l'osservanza delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10, comma 7-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, circa la verifica preventiva della conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
3. Sia acquisito dalla società proponente ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato, prescritto dalle norme vigenti.

**Art. 5**

**Esercizio ai fini ambientali**

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

**Art. 6**

**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine,



rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Mariano Grillo)**